



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 27/15/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ
TELESTUDIO MODENA S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE
“TELESTUDIO MODENA”) PER LA VIOLAZIONE DELLA
DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL’ARTICOLO 8, COMMA 2,
DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. EMILIA-ROMAGNA N. 1/2014)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 febbraio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS del 28 aprile 1999 recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS del 28 aprile 1999 recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008 recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Emilia-Romagna del 30 gennaio 2001, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)*”;

VISTA la delibera 333/09/CONS del 25 giugno 2009 con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro 2008 al Co.Re.Com. Emilia-Romagna;

VISTA la “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’articolo 3 dell’accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Emilia-Romagna*”, di cui all’allegato A della delibera n. 316/09/CONS del 10 giugno 2009 sottoscritta in data 10 luglio 2009;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS del 23 giugno 2011, recante “Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale” e, in particolare, l’articolo 8, comma 2, dell’allegato A) alla stessa;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il Comitato regionale per le comunicazioni (di seguito denominato Co.Re.Com.) Emilia-Romagna, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive, con nota del 5 giugno 2014 (prot. n. AL.2014.0022476) invitava la società Telestudio Modena S.r.l., fornitore del servizio media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale “*Telestudio Modena*” a fornire copia della registrazione dei programmi diffusi dalla citata emittente nel periodo compreso tra il 13 marzo ed il 10 giugno 2014 ai sensi dell’articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, munita di idonea segnalazione identificativa della data e dell’orario di diffusione, come prescritto dall’articolo 8 del Regolamento relativo alla diffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, allegato alla delibera dell’Autorità n. 353/11/CONS del 23 giugno 2011. In data 20 giugno 2014 un funzionario del Co.Re.Com. Emilia Romagna - invitato dalla società Telestudio Modena con nota in data 13 giugno 2014 - si recava presso la sede dell’emittente per eseguire la verifica delle registrazioni dei programmi trasmessi con il marchio “*Telestudio Modena*” rilevando, tra l’altro, che per il periodo esaminato risultavano assenti nell’archivio le registrazioni delle trasmissioni andate in onda dalle ore 10:22 del 19 aprile 2014 alle ore 19:50 del 9 maggio 2014, quelle dei programmi trasmessi dalle ore 00:14 del 15 maggio 2014 alle ore 20:56 del 20 maggio 2014, nonché quelle dei programmi trasmessi dalle ore 11:50 del 31 maggio 2014 alle ore 12:32 del 5 giugno 2014. Delle operazioni svolte presso l’emittente in data 20 giugno 2014 veniva redatto verbale, nel quale è riportata la dichiarazione del responsabile di *Telestudio Modena* ove si attribuisce la causa dell’assenza delle registrazioni di talune giornate di programmazione nell’archivio ad un guasto tecnico verificatosi su entrambe le linee di registrazione di cui è dotata l’emittente e si attesta che a seguito del difetto riscontrato sarebbe stato richiesto un preventivo per l’acquisto di un sistema equivalente aggiornato. Con atto in data 1° ottobre 2014 (prot. n. NP 2014.0001575 del 7 ottobre 2014) il Co.Re.Com. Emilia-Romagna ha accertato l’irregolare conservazione da parte della società Telestudio Modena S.r.l. della registrazione dei programmi trasmessi dall’emittente “*Telestudio Modena*” e con atto n. 1/2014/Ottobre/Proc. N. 1.10.22./4 dell’8 ottobre 2014, notificato in pari data, ha contestato alla società sopra menzionata la violazione del disposto di cui all’articolo 8, comma 2, della delibera dell’Autorità n.353/11/CONS per la irregolare conservazione delle registrazioni dei programmi trasmessi.

2. Deduzioni della società

La società Telestudio Modena S.r.l. non ha fatto pervenire alcuno scritto difensivo, documento o richiesta di audizione né di accesso agli atti nel termine di trenta giorni assegnato con il citato atto di contestazione n. 1/2014/Ottobre/Proc. N. 1.10.22./4 dell'8 ottobre 2014.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria, il Co.Re.Com. Emilia Romagna ha ritenuto di confermare la violazione contestata e ha proposto a questa Autorità, in data 22 dicembre 2014, l'irrogazione nei confronti della predetta società di una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale, pari a euro 516,00. Al riguardo si ritiene accoglibile la proposta formulata dal Co.Re.Com. poiché ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, si rileva dimostrata la violazione delle disposizioni di cui alla delibera dell'Autorità n. 353/11/CONS per la irregolare conservazione delle registrazioni delle trasmissioni diffuse dall'emittente "*Telestudio Modena*" nel periodo compreso tra il 13 marzo ed il 10 giugno 2014, relativamente al quale sono risultate assenti nell'archivio le registrazioni delle trasmissioni andate in onda dalle ore 10:22 del 19 aprile 2014 alle ore 19:50 del 9 maggio 2014, quelle dei programmi trasmessi dalle ore 00:14 del 15 maggio 2014 alle ore 20:56 del 20 maggio 2014, nonché quelle dei programmi trasmessi dalle ore 11:50 del 31 maggio 2014 alle ore 12:32 del 5 giugno 2014. La circostanza per la quale il malfunzionamento della registrazione dei programmi sia stato determinato da un guasto tecnico, infatti, non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell'illecito derivante, incombendo, comunque, sull' esercente l'attività, la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede l'onere della integrale registrazione dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione degli stessi.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (euro cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'articolo 51, commi 2, *lett. b*), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, diversamente da quanto indicato nella proposta del Co.Re.Com. Emilia-Romagna, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura di euro 1.032,00 (euro milletrentadue/00), pari al doppio del minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata, ancorché non conforme al vigente quadro normativo di riferimento, deve ritenersi di lieve entità, in quanto non comporta significativi indebiti vantaggi per la società agente.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

L'emittente non risulta aver cooperato all'attività istruttoria ed inoltre, pur avendo dichiarato, nel corso delle operazioni di verifica, di aver richiesto un preventivo per l'acquisto di un sistema aggiornato in grado di ovviare al malfunzionamento riscontrato nell'impianto di registrazione, non ha documentato di aver concretamente svolto alcuna attività intesa ad eliminare od attenuare le conseguenze della violazione, peraltro non determinatasi occasionalmente, ma per più giornate di programmazione nel corso del periodo sottoposto a controllo da parte del Co.Re.Com.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura del servizio media audiovisivo in ambito locale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla predetta società nell'esercizio di bilancio 2013 pari ad euro 552.000,00 risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Telestudio Modena S.r.l., fornitore del servizio media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale "*Telestudio Modena*" con sede in Modena, Strada Albareto n. 43, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.032,00 (euro milletrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 8, comma 2, dell'Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51, del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della

citata legge n. 689/81, la somma di euro 1.032,00 (euro milletrentadue/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, dell’allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS con delibera n.27/15/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n.27/15/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 24 febbraio 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani